



C O M U N E D I P I S C I O T T A
(Provincia di Salerno)

n.cronologico generale **196** del **25/05/2018**

SETTORE TECNICO - GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 25/05/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI RELATIVI ALLA GESTIONE COMUNALE DEI POSTI DI ORMEGGIO E DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ACCESSORIE DEL PORTO DI PISCIOTTA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO - CAPITOLATO D'ONERI - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4423BAE59

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di Maggio

PREMESSO CHE

- in relazione al disposto dell'art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto sindacale, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del servizio demanio marittimo, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti;

VISTA

- la concessione demaniale marittima n° 137/2009, rilasciata dalla Regione Campania - Settore Demanio Marittimo, in data 19/08/2009 a favore del comune di Pisciotta, allo scopo di gestire specchi acquei e banchine;

VISTI

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato Dlgs 50/2016 e, in particolare:
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTI

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del DLgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del DLgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

CONSIDERATO CHE

- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del DLgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché *attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;

RILEVATO, PERTANTO, CHE

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori; Il in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. **Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili;**

DATO ATTO CHE

- con determinazione n°32 del 02.05.2018 è stato approvato lo schema di avviso/indagine di mercato, finalizzata alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento dei servizi ausiliari relativi alla gestione comunale dei posti di ormeggio e delle attrezzature comunali accessorie gestite in regime di concessione demaniale marittima dal comune di Pisciotta, per il periodo 15° Giugno - 30 Settembre 2018;
- ad esito della procedura de quo sono pervenute n°2 manifestazioni di interesse;

STABILITO DI PROCEDERE

- in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del DLgs 50/2016 mediante affidamento diretto, previa esperimento di confronto della proposta economica secondo le previsioni della lettera di invito a presentare l'offerta;

VISTO CHE

- la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:
- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune che attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno di personale da impiegare in ambito portuale,

permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione *dell'amministrazione sia nei termini previsti per mettere in esercizio il servizio*;

- d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune sulla base di un univoco invito a presentare offerte;
- e) il principio della libera concorrenza è stato rispettato perché con la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per il periodo di 15 giorni, considerato congruo ai fini della sollecitudine propria della procedura che si intendeva attivare, si è aperto il mercato a tutti i soggetti interessati f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal DLgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
- g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del DLgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del DLgs 50/2016;
- h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, la procedura viene pubblicizzata sul profilo del committente;

VISTI

- lo statuto del Comune;
- il regolamento di contabilità;
- il DLgs n°50/2016;
- gli articoli
- 183 e 192 del DLgs n°267/2000 e smi;

ATTESO CHE

- in data 09/06/2016 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è **Z4423BAE59**;

DATO ATTO CHE

- per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

DETERMINA

1. di procedere a valutazione comparativa tramite gara informale tra gli operatori che hanno partecipato

alla procedura di indagine di mercato prot. 3911 del 02.05.2018 al fine di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, i servizi ausiliari relativi alla gestione comunale dei posti ormeggio e delle attrezzature comunali accessorie del porto di Pisciotta per il periodo 15 giugno - 30 settembre 2018;

2. di approvare lo schema della lettera di invito, il capitolato d'oneri e la documentazione complementare a corredo;
3. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire i servizi dedicati alla nautica da diporto;

l'oggetto del contratto è la gestione dei servizi ausiliari relativi alla ai posti di ormeggio e delle attrezzature comunali accessorie gestite in regime di concessione demaniale marittima dal comune di Pisciotta, per il periodo 15 Giugno 2018 - 30 Settembre 2018;

il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

di dare atto che la spesa totale prevista pari ad **euro 30.500,00** Iva compresa 22% trova copertura al **Capitolo 1932**;

di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 9 del DLgs 50/2016, dal momento che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 comma 10 lett. b) <<*Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi...nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)*>>;

di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.pisciotta.sa.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando.

Dalla Residenza Municipale 24.05.2018

Il Responsabile del Servizio

ing. Aurelio Positano

**Firma del Funzionario Responsabile
Aurelio Positano**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere	Data Parere	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il parere
FAVOREVOLE	25/05/2018	FELICIA SATURNO

L'incaricato facente funzione
di responsabile del servizio
POSITANO AURELIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna divenuta esecutiva.

Pisciotta li 25/05/2018

L'INCARICATO FACENTE FUNZIONE
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SATURNO FELICIA

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 25/05/2018 ai sensi del del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio
POSITANO AURELIO